

Comune di ...

Cons. ....

Via ....

Oggetto: Richiesta di nomina di un Commissario ad acta avanzata dal consigliere comunale ....

Il signor ....., consigliere comunale del Comune di ....., in data 5.6.2013, chiedeva all'Amministrazione il rilascio della *password* del programma di contabilità del predetto Ente locale.

Tale richiesta veniva riscontrata dall'Amministrazione, con nota del 17.10.2013, con la quale si giustificava il mancato rilascio della *password* in questione in considerazione del fatto che la circostanza che il programma di contabilità del Comune di .... risiedesse in un *server* esterno porrebbe delle questioni involgenti la tutela della riservatezza nonché la protezione delle banche dati.

Il signor ....., con nota dell'8.4.2014, chiedeva alla Commissione di esprimere il proprio parere in merito alla possibilità del rilascio della *password* in questione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 29 aprile 2014, esprimeva l'avviso che l'Amministrazione fosse tenuta al rilascio della *password* in questione, fermo restando l'obbligo degli utilizzatori di rispettare tutte le vigenti norme giuridiche preordinate alla tutela della riservatezza ed alla protezione delle banche dati.

Con nota del 17.9.2014 il signor ....., nella suindicata qualità, chiedeva al Prefetto di .... ed alla Commissione la nomina di un Commissario ad acta per ottenere l'accesso alla *password* in questione, sul presupposto che l'Amministrazione comunale di .... non avrebbe dato seguito alle indicazioni contenute nel parere reso dalla Commissione all'esito dell'adunanza del 29 aprile 2014.

La Commissione non può non dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza contenuta nella nota del 17.9.2014 inviata dal signor ....., non spettando ad essa la nomina di un Commissario *ad acta*, anche in considerazione della natura consultiva del proprio pronunciamento invocato dal signor .... a sostegno della propria istanza.

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza del signor .... contenuta nella nota del 17.9.2014.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Roma

#### FATTO

Il Sig. ....., assistito dall'Avv. ....., ha presentato nell'ottobre del 2013 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Varese.

In data 16 ottobre 2014, il Sig. .... ha presentato presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Roma una istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento.

In data 19 dicembre 2014, il Sig. .... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 5 gennaio 2015, la Prefettura di Roma ha inviato una memoria nella quale dichiara che l'istanza di accesso in questione non doveva essere inviata allo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Roma, bensì all'Area IV bis – Ufficio Cittadinanza italiana della Prefettura di Roma, in quanto quest'ultima detiene i documenti chiesti dal ricorrente.

#### DIRITTO

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006. Tuttavia, come previsto dal comma 8 del medesimo articolo, “ la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento ”.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Lucca – Ufficio territoriale del Governo

## FATTO

Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della ditta ..... e dell'associazione culturale ..... ed in qualità di cittadino, ha chiesto l'11 novembre 2014, di potere accedere ai documenti tecnico amministrativi inerenti l'attività endoprocedimentale, propedeutica alla manifestazione ....., edizioni 2008, 2013, 2014; in particolare il ricorrente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. relazioni tecniche – schede informative generali;
2. planimetrie dei luoghi di spettacolo;
3. verbali della CPVLPS del 24, 26 giugno 2014 e 1 luglio 2014;
4. verbali della CPVLPS per le edizioni 2008 – 2013;
5. ogni altro documento allegato agli atti relativi alle edizioni 2008 – 2013 – 2014;
6. ogni documento formato dall'amministrazione o allegato ai documenti relativi all'attività endoprocedimentale della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, propedeutici al rilascio delle necessarie autorizzazioni e licenze da parte dell'amministrazione richiedente.

Motiva il ricorrente l'istanza affermando che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune; il sig. ....., infatti, è un operatore economico concorrente il quale, nonostante sia iscritto nell'elenco dei fornitori del comune e della provincia di Lucca, non è stato interpellato per interventi inerenti la manifestazione in esame.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione.

La scrivente Commissione si era già espressa, in data 2 ottobre 2014, in ordine ad una istanza avente ad oggetto i documenti inerenti le pratiche autorizzative della manifestazione in esame, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell' art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006; infatti, l'amministrazione resistente aveva dichiarato di non possedere i chiesti documenti atteso che l'attività della Commissione provinciale ha carattere endoprocedimentale.

L'amministrazione resistente, con memoria del 7 gennaio 2015, ha dichiarato che l'istanza di accesso dell'11 novembre 2014 “non risulta essere pervenuta agli atti dell'ufficio”.

La società Di and Gi s.r.l. controinteressata, con memoria del 2 gennaio 2015, ha, sostanzialmente rilevata la carenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente e l'inesistenza di un nesso di causalità tra i chiesti documenti e l'interesse vantato dal sig. ....

DIRITTO

La Commissione invita il ricorrente a volere fornire prova dell'avvenuto inoltro dell'istanza di accesso all'amministrazione resistente. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Liceo Statale “.....” di Roma

#### FATTO

La Prof.ssa ..... ha presentato, in data 26 agosto 2013, una istanza di accesso presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R. ed alla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R. finalizzata all'estrazione di copia della seguente documentazione:

- nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Prot. 10997 del 30 aprile 2013;
- nota Liceo Statale “.....” di Roma prot. 1016 del 9 maggio 2013;
- nota Liceo Statale “.....” di Ariccia prot. 451 del 7 maggio 2013;
- qualsiasi altro documento relativo all'istruttoria avviata dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, anche in merito all'accesso abusivo nel sistema informatico “SIDIP” del MIUR con la conseguente manipolazione dei dati effettuati dopo la chiusura dei nodi.

A motivazione della richiesta la ricorrente afferma voler tutelare i propri interessi nel procedimento giudiziario relativo alla propria attività lavorativa di docente ed agli illegittimi provvedimenti emanati a suo danno dai Dirigenti Scolastici del Liceo Statale “.....” di Roma e del Liceo Statale “.....” di Ariccia.

In data 6 ottobre 2013, la ricorrente ha rinnovato l'istanza di accesso precedentemente inviata, stante il silenzio delle Amministrazioni resistenti.

In data 31 ottobre 2013, la Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R. ha comunicato alla ricorrente che l'istanza di accesso deve essere inviata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in quanto quest'ultimo detiene i documenti chiesti dalla ricorrente. Nella comunicazione, l'Amministrazione ha, altresì, sollecitato l'U.S.R. del Lazio “*ad effettuare le necessarie valutazioni in ordine alla richiesta di accesso formulata dall'interessata.*”

In data 18 novembre 2013, la Prof.ssa ..... ha rinnovato l'istanza del 26 agosto 2013 inviandola alla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R., che era sempre stata nell'elenco dei destinatari fin dall'invio della prima istanza.

In data 7 gennaio 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 13 gennaio 2014, il Liceo Statale “.....” ha inviato una memoria nella quale afferma che “*le ragioni del supposto diniego non sono di competenza dei Dirigenti Scolastici.*”

Nelle date del 13 e 14 gennaio 2014, la Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R. ha inviato delle memorie nelle quali dimostra di aver comunicato alla ricorrente che *“potrà visionare quanto richiesto presso questo Ufficio – stanza 412 da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.”*

Con decisione del 16 gennaio 2014, la Scrivente ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

In data 14 febbraio 2014, la Prof.ssa ..... ha inviato per conoscenza alla Scrivente una comunicazione inviata all'Amministrazione resistente nella quale contesta di non aver ricevuto tutti i documenti chiesti nella loro interezza in sede di accesso agli atti effettuato in data 28 gennaio 2014.

Nello specifico risultano omessi i seguenti atti:

- 1) tutti gli atti relativi all'istruttoria attivata dalla Direzione Generale del Personale Scolastico in merito alle violazioni segnalate dalla scrivente sin dal 26 aprile 2012;
- 2) due pagine in calce alla nota di chiarimenti del Liceo Statale “.....” prot. n. 451 del 7 maggio 2013.

A fronte di queste omissioni, la ricorrente ribadisce la propria istanza di accesso a tutti gli atti richiesti nell'istanza originaria.

In data 12 maggio 2014, la Prof.ssa ..... ha chiesto alla Scrivente, a fronte del silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente, di poter rendere accessibili una serie di documenti relativi alla nota prot. n. 2008/A18 FP del 7 settembre 2012 della D.S. del Liceo Statale “.....”.

In data 29 maggio 2014, il Liceo Statale “.....” ha inviato una memoria nella quale afferma che tutta la documentazione necessaria al giudizio è già in possesso dell'istante ed allegata ai ricorsi proposti dalla stessa. L'Amministrazione allega nuovamente la nota 451 RIS del 7 maggio 2013 e la nota prot. 364 RIS del 16 marzo 2012, chieste nuovamente dalla ricorrente.

In data 31 maggio 2014, il Liceo Statale “.....” di Roma ha inviato una memoria nella quale dichiara di non essere in possesso di alcun documento chiesto dalla ricorrente.

In data 3 giugno 2014, il Liceo Statale “.....” ha inviato una memoria nella quale afferma che tutta la vicenda ..... contro tre Dirigenti Scolastici ed il M.I.U.R. è stata in discussione presso il Tribunale di Tivoli ed il Giudice ha convocato le parti per la sentenza per il 21 aprile 2015.

Con decisione del 17 giugno 2014 la Scrivente ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

In data 30 giugno 2014, la Prof.ssa ..... ha presentato una istanza di accesso presso la Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio del M.I.U.R. finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutti gli atti relativi all'istruttoria concernente l'abusivo accesso al sistema SIDI, inclusi tutti gli atti citati nel prospetto “Cronologia del contenzioso .....” allegato alla nota ..... prot. 1016 del 9 maggio 2013, a cui la ricorrente ha avuto accesso in data 28 gennaio 2014. La Prof.ssa ..... chiede, altresì, di accedere ad una serie di atti citati nella nota prot. 12606 del 12 maggio 2014 connessi all'istruttoria.

In data 6 agosto 2014, la ricorrente ha effettuato l'accesso ai soli documenti relativi alla nota prot. 12606 in quanto l'U.S.R. del Lazio "*si fa riserva di consegnare gli ulteriori atti richiesti non appena in possesso dell'Ufficio scrivente.*"

In data 11 agosto 2014, la ricorrente ha inviato una diffida ad adempiere alla Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio del M.I.U.R..

In data 25 agosto 2014, l'U.S.R. del Lazio ha comunicato alla ricorrente che potrà visionare ed estrarre copia della nota prot. 364/ris. del 16 marzo 2012 del D.S. del Liceo Statale ".....". L'Amministrazione afferma, altresì, che tutti gli altri documenti chiesti e non concessi alla Prof.ssa ..... in data 30 giugno 2014 non sono detenuti stabilmente dall'U.S.R. del Lazio e suggerisce di presentare istanza di accesso direttamente alle Istituzioni scolastiche ed Uffici che hanno emanato gli atti in questione.

In data 14 settembre 2014, la Prof.ssa ..... ha inviato una istanza di accesso al Liceo Statale "....." di Ariccia finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di una serie di documenti.

In data 5 ottobre 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il diniego parziale dell'U.S.R. del Lazio.

Nelle date dell'8 e del 9 ottobre 2014, il Liceo Statale "....." di Ariccia ha inviato due memorie nelle quali ribadisce che gli atti necessari per la trattazione della causa sono stati tutti depositati presso il Tribunale di Tivoli oltre ad essere già in possesso dell'istante.

In data 9 ottobre 2014, il Liceo Statale "....." di Roma ha inviato una memoria nella quale ribadisce le motivazioni espresse nelle precedenti memorie inviate alla Scrivente.

In data 10 ottobre 2014, il Liceo Statale "....." di Roma ha inviato una seconda memoria nella quale afferma di essere in attesa del pronunciamento della sentenza del Tribunale di Tivoli il 21 aprile 2015, a seguito della conclusione della fase istruttoria del procedimento.

Con decisione del 28 ottobre 2014, la Scrivente ha interrotto i termini di legge, invitando l'U.S.R. del Lazio ad inviare l'istanza alle Amministrazioni che detengono stabilmente i documenti chiesti dalla ricorrente.

In data 19 dicembre 2014, l'U.S.R. del Lazio ha inviato alla Scrivente una comunicazione nella quale fornisce prova di aver ottemperato, in data 19 dicembre 2014, alla decisione della Scrivente inviando l'istanza di accesso al Liceo Statale "....." di Roma a seguito del sollecito effettuato dalla Prof.ssa ..... L'U.S.R. del Lazio fa, altresì, presente che la Prof.ssa ....., nel sollecito inviato, ha allegato una istanza di accesso presentata, in data 14 settembre 2014, al Liceo Statale "....." di Roma nella quale la ricorrente chiede di accedere ad una serie di documenti emanati dal Liceo Statale "....." di Roma menzionati nella "*Cronologia del contenzioso* ....." allegata alla nota prot. 1016 del 9 maggio 2013 indirizzata all'U.S.R. del Lazio che sono gli stessi chiesti in data 30 giugno 2014 all'U.S.R. del Lazio.

In data 7 gennaio 2015, l'U.S.R. del Lazio ha nuovamente comunicato alla Scrivente di aver ottemperato, in data 19 dicembre 2014, all'invio dell'istanza al Liceo Statale "....." di Roma.

**DIRITTO**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prende atto della comunicazione del Ministero dell'Istruzione in merito all'avvenuto invio dell'istanza al Liceo Statale "....." di Roma, che detiene stabilmente i documenti chiesti dalla ricorrente, che dovrà provvedere a fornire un diretto riscontro all'interessata. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

**PQM**

La Commissione prende atto dell'avvenuta comunicazione demandando al Liceo Statale "....." di Roma di fornire un diretto riscontro alla ricorrente. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il Sig. ....., assistito dall'Avv. ....., ha presentato, in data 24 gennaio 2014, l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Vercelli.

In data 6 ottobre 2014, il Sig. ....., a mezzo posta raccomandata, ha presentato presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, che ha ricevuto in data 30 ottobre 2014, una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia degli atti del procedimento.

In data 29 dicembre 2014, il Sig. ..... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

In merito al ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il Sig. ....., assistito dall'Avv. ....., ha presentato, in data 24 gennaio 2014, l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Vercelli.

In data 6 ottobre 2014, il Sig. ....., a mezzo posta raccomandata, ha presentato presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, che ha ricevuto in data 31 ottobre 2014, una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia degli atti del procedimento.

In data 29 dicembre 2014, il Sig. .... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

In merito al ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

La Sig.ra ..... ha presentato, in data 13 marzo 2013, l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Cuneo.

In data 24 dicembre 2014, la ricorrente ha inviato alla Scrivente una istanza di accesso rivolta al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e finalizzata alla presa visione e copia degli atti del procedimento, alla conoscenza dello stato degli atti relativi al procedimento, nonché i nomi dei funzionari responsabili.

#### DIRITTO

Preliminarmente si rileva che l'istanza formulata, non contenendo gli elementi del ricorso in quanto si tratta di una istanza di accesso, risulta carente del requisito principale per presentare ricorso alla Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara non luogo a provvedere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il signor ....., cittadino marocchino, avendo fatto istanza, in data 18.3.2013, per ottenere la cittadinanza italiana, in data 2.1.2015 rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso agli atti del procedimento preordinato alla concessione della cittadinanza italiana, chiedendo di conoscere il nome del responsabile del predetto procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso.

In pari data la predetta istanza veniva inviata alla Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione deve dichiarare il non luogo a provvedere, non essendo stata destinataria di un ricorso avverso il rigetto dell'istanza di accesso in questione.

#### PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Acea Ato2 spa

#### FATTO

La ricorrente si duole di un diniego opposto da Acea Ato2 spa.

#### DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Nel caso in questione parte ricorrente avrebbe invece dovuto indirizzare il proprio ricorso al competente difensore civico regionale, il quale risulta regolarmente istituito.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto .....

## FATTO

Il ricorrente, genitore della minore ..... iscritta alla classe 3, sez. B della scuola secondaria inferiore presso l'Istituto resistente, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. certificato dettagliato (Statement of Results) attestante l'esito dell'esame KET, sostenuto dalla minore il 24 aprile 2014 nell'ambito del corso d'inglese organizzato dall'Istituto. Afferma il ricorrente che la scuola si è rifiutata di consegnarli tale certificato benché in suo possesso fin dall'11 giugno 2014;
2. elaborati scritti redatti dalla minore ..... nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo anno del ciclo d'istruzione, nonché le relative correzioni e griglie di valutazione, qualora adottate. Gli elaborati sono stati svolti il 16, 17, 18, 19 e 20 giugno 2014;
3. verbale di scrutinio finale relativo alla classe 3, sez. B, anche in forma anonima, se ritenuto necessario;
4. attestazione denominata "Confirmation of Entry" rilasciata da Cambridge alla figlia minore contenente la data ed il luogo ove si è svolto l'indicato esame KET. Tale documento, contiene, tra l'altro, i codici di accesso al sito Cambridge per la verifica e/o l'accesso ai risultati dell'esame;
5. atto di affidamento dell'organizzazione del corso e dell'esame finale dal quale si evincano gli estremi del/i soggetto/i affidatario/i, i termini del contratto con esplicito riferimento alla tipologia dell'esame ed alla relativa certificazione finale, eventuali vincoli e/o obblighi del/i soggetto/i affidatario/i in merito al trattamento dei dati personali dei minori ed alla comunicazione dei risultati.

Motiva il genitore ricorrente, che i documenti di cui al punto n. 1, sono necessari per consentire alla minore di partecipare a concorsi e/o richieste di benefici, nonché per verificare l'attendibilità del certificato ed, eventualmente, contestarne i contenuti nelle sedi opportune.

Aggiunge il prof. ricorrente che i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 servono per verificare la condotta della commissione d'esame ed esercitare, ove necessario, gli strumenti di tutela approntati dalla legge. L'acquisizione dei documenti di cui ai punti nn. 4 e 5 è funzionale ad appurare l'attendibilità dell'esame sostenuto dalla figlia Ilaria e la correttezza della condotta assunta dal committente in ordine al trattamento dei dati personali della minore; specifica il ricorrente che i dati personali della minore sono stati comunicati ad una scuola privata di Maglie non citata nell'informativa fornita dalla scuola resistente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il ricorrente ha adito la Commissione.

Chiarisce il genitore nel gravame di avere appreso che la scuola resistente ha affidato la gestione delle attività didattiche e certificative finali al Centro di formazione multidisciplinare British School of ..... s.a.s. di ..... In prossimità dell'esame finale, il ricorrente è venuto a conoscenza che il Centro di formazione non era autorizzato ad organizzare l'esame e che, pertanto, la gestione era stata affidata in capo alla scuola privata British school of english di .....

Aggiunge, infine, il ricorrente di avere presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 196 del 2003, alle scuole di inglese per conoscere quali dati personali della minore erano stati trattati e sulla base di quale autorizzazione; avverso il silenzio delle scuole successivamente il prof. .... ha presentato ricorso l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

L'amministrazione resistente, con memoria del 24 settembre 2014, ha comunicato di non avere fornito risposta in termini per cause legate al rallentamento dell'operatività degli uffici nel periodo estivo. Aggiunge l'Istituto resistente di avere inviato al ricorrente il provvedimento del 12 settembre 2014, con il quale ha parzialmente accolto l'istanza.

In particolare l'amministrazione ha accolto l'accesso relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 4. Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3 ha accolto l'accesso limitatamente alla sola visione senza estrazione di copia; mentre per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'accesso è stato negato perché il ricorrente sarebbe privo di un interesse qualificato atteso che i documenti riguardano un rapporto tra la scuola e soggetti privati.

La Commissione, con decisione del 2 ottobre 2014, ha dichiarato il ricorso irricevibile per cessazione della materia del contendere relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 4.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 3, ossia il verbale di scrutinio finale della classe 3, sez. B, ha accolto il gravame e, infine, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 5 ha sospeso il ricorso in attesa della pronuncia dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, il 17 novembre 2014, il ricorrente ha inviato una nota alla Commissione con la quale ha ribadito l'interesse ad acquisire i documenti di cui al punto n. 5, al fine di conoscere se vi fosse un impegno a rilasciare una certificazione Cambridge, se vi fosse un accordo in ordine all'esito della Confirmation of Entry e chi fosse il responsabile dei codici di accesso al sito Cambridge.

Racconta, infatti, il ricorrente che il giudizio innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non è stato ancora definito e che, nelle more di tale decisione sono accaduti dei fatti che il prof. .... ha esposto nella memoria. In particolare, il ricorrente allega la risposta con la quale la sede centrale Cambridge, che sovrintende tutti gli esami di inglese tenuti a livello mondiale, afferma di non essere in grado di fornire il documento Confirmation of Entry né l'accesso on line dei risultati dell'esame; ciò nonostante coloro che tengono il corso d'inglese e gestiscono gli esami della minore abbiamo affermato di

avergli inviato i dati. Inoltre, il ricorrente afferma di avere ricevuto da parte della sede Centrale del Cambridge, a seguito di un errore, la Confirmation of Entry di un'altra ragazza.

La Commissione con decisione del dicembre 2014 ha ribadito di essere in attesa della decisione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Infine, il 19 dicembre 2014, il ricorrente ha inviato alla Commissione una memoria alla quale è allegata la decisione del 4 dicembre 2014, con la quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato di non luogo a provvedere avendo i titolari del trattamento fornito un riscontro sufficiente, ed ha determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento a carico della British School of ..... Ribadisce il ricorrente di volere tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'istituto resistente, nella memoria del 12 gennaio 2015, ha comunicato di avere stipulato un contratto con la scuola a seguito di una procedura ad evidenza pubblica e che il ricorrente sarebbe privo di un interesse qualificato dal momento che gli effetti del contratto si dispiegano, solo, indirettamente sulla minore .....

#### DIRITTO

La Commissione chiede al ricorrente se l'attività in questione rientra tra quelle previste nel POF. I termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione chiede al ricorrente di volere fornire i chiarimenti di cui alla parte in diritto. I termini di legge restano interrotti.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione Puglia – assessorato assetto del territorio

## FATTO

Il ricorrente unitamente ad altri congiunti, dopo avere ricevuto una nota con la quale la città di ..... ha comunicato l'esistenza del vincolo di uso civico su terreni trasmessi al ricorrente ed agli altri congiunti da ..... deceduto nel 1965, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. estratto dell'elenco degli arbitrari occupatori del demanio del comune di ..... (Le) citato nella nota del 15 giugno 1964, dal quale sia possibile evincere i dati del dante causa ..... al n. 171 ed i terreni dal medesimo posseduti;
2. atti redatti a seguito dell'istanza presentata dai dante causa, ovvero provvedimento di legittimazione , di reintegra, decisione sull'opposizione etc;
3. esplicita indicazione della non esistenza qualora dovesse ricorrere l'ipotesi.

Afferma, infatti, il ricorrente di ritenere che la vicenda era stata affrontata e risolta già da ..... nel 1964.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico, ovvero ad una commissione svolgente funzioni analoghe. Tuttavia, in assenza di tali organismi, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché detta mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Passando all'esame del merito del ricorso, la Commissione osserva che il ricorrente, quale destinatario della nota con la quale il comune di ..... comunica l'esistenza di usi civici, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti., di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990.

## PQM

La Commissione esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma I

#### FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 28 ottobre 2014 richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente una richiesta di rimborso di imposte pagate a titolo provvisorio in relazione ad un accertamento per l'anno di imposta 2003.

Chiedeva inoltre di conoscere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della pratica.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 16 dicembre u.s., il Sig. .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 gennaio 2015 parte resistente ha depositato memoria difensiva, dando atto di aver trasmesso in data 19 dicembre 2014 al ricorrente quanto richiesto.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... si osserva quanto segue.

Preso atto della comunicazione di parte resistente del 12 gennaio 2015, la Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

## FATTO

Il ricorrente quale legale rappresentante della ..... s.r.l. ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a numerosi documenti inerenti il verbale di contestazione del 12 settembre 2014, al fine di potere esercitare il diritto di difesa nel procedimento in corso.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 13 novembre 2014 ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990.

Avverso il provvedimento di diniego del 13 novembre 2014 il ricorrente ha adito la Commissione, la quale con decisione del 25 novembre 2014 ha accolto il ricorso, invitando l'amministrazione resistente a differire l'accesso alla conclusione del procedimento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (C.d.S. sez. IV, n. 4046 del 2014).

A seguito del provvedimento del 23 dicembre 2014, con il quale l'amministrazione resistente in esecuzione della decisione della scrivente Commissione del 25 novembre, ha differito l'accesso ai chiesti documenti fino alla conclusione del procedimento tributario, il ricorrente, ha adito questa Commissione chiedendo di dichiarare la nullità e/o annullabilità del citato provvedimento.

L'amministrazione ha inviato una memoria l'8 gennaio 2015.

## DIRITTO

La Commissione dichiara il ricorso infondato per non avere il ricorrente fornito alcuna prova della conclusione del procedimento tributario.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso infondato.

**Ricorrente:** ..... – ..... – Pesaro e Urbino

contro

**Amministrazione resistente:** Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., segretario provinciale di ..... del Sindacato ..... (d'ora in poi, .....), riferisce quanto segue.

In data 26 ottobre 2014 il sindacato esponente ha presentato richiesta di accesso preordinata all'acquisizione del budget attestante lo stanziamento da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco e soccorso pubblico sul capitolo di spesa 1801 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Rimini, monte ore destinato al personale non dirigente e dirigente in servizio presso il Comando di .....

Il sindacato ricorrente ha motivato la richiesta di accesso per verificare la compatibilità del ricorso al lavoro straordinario con le disposizioni del CCNL di categoria vigente.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 20 dicembre 2014, il sindacato ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ....., nella qualità di segretario provinciale del sindacato ....., si osserva quanto segue.

I documenti richiesti sono riferibili ad un interesse di diretta pertinenza del sindacato odierno ricorrente, essendo relativi allo svolgimento di ore di lavoro straordinario da parte dei dipendenti del comando dei vigili del fuoco resistente.

Affermata dunque e preliminarmente la legittimazione attiva del sindacato ricorrente con riferimento ai documenti richiesti, il silenzio serbato dall'amministrazione si palesa illegittimo ed il ricorso meritevole di accoglimento.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e invita l'amministrazione a riesaminare entro trenta giorni la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: sig. ....

contro

Amministrazione resistente: ENEA

#### FATTO

Il sig. .... ha partecipato a un concorso indetto nel 2007 da ENEA per due unità di personale, si è qualificato nono in graduatoria, e ad oggi non è stato chiamato all'impiego dall'amministrazione. Tuttavia al ricorrente risulta che altre sette persone, nel gravame indicate, e qualificatesi nello stesso concorso in posizione a lui inferiore nella graduatoria, siano già state assunte. Con istanza il .... ha dunque chiesto di accedere ai contratti d'assunzione e ai provvedimenti d'assunzione in organico dei sopra scritti sette concorsisti. L'amministrazione ha taciuto, e il ricorrente se ne duole odiernamente con questa Commissione. Parte resistente, con memoria, ha provato di aver trasmesso all'istante tutti i documenti chiesti.

#### DIRITTO

Questa Commissione, preso atto di quanto comunicato da parte resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** A. U. S. L. di Pescara

#### FATTO

Il dottor ....., dirigente medico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, essendo soggetto a valutazione da parte dell'Organismo Interno di Valutazione, in data 17.9.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione endoprocedimentale inerente al procedimento sfociato nell'adozione della delibera n. 694 del 23.06.2014 (con la quale era stata rinnovata la composizione dell'O. I. V. in questione.

In mancanza di alcun riscontro a tale istanza, il dottor ....., in data 15.12.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e valutasse la legittimità del silenzio-rigetto opposto dall'Amministrazione.

#### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, in ragione dell'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla legittimità della determinazione impugnata, adottata da un'Amministrazione di livello locale, sindacabile in via giustiziale dal difensore civico istituito presso la Regione Abruzzo

#### PQM

La Commissione- ritenuta la propria incompetenza- dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro:

**Amministrazione resistente:** Dipartimento militare di medicina legale di Padova

#### FATTO

Il signor ....., in data 11.12.2014, nell'interesse di diversi soggetti appartenenti, od appartenuti, alle Forze Armate ovvero alle Forze di polizia, destinatari di provvedimenti di congedo assoluto per riforma con atti emessi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere sezioni 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> del Dipartimento militare di Medicina legale di Padova, chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti medico-legali interessanti i predetti soggetti.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor ....., in data 7.1.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione.

#### DIRITTO

La Commissione, non rinvenendo agli atti la delega rilasciata in favore del ricorrente alla presentazione delle istanze di accesso in questione ed all'impugnazione del diniego opposto dall'Amministrazione, non è in condizione di accertare se il signor ..... sia legittimato alla proposizione del presente ricorso.

Si invita, pertanto, il ricorrente a documentare la propria legittimazione a ricorrere dinanzi alla Commissione inviando la delega a rappresentare i soggetti nel cui interesse asserisce di aver adito la Commissione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente ad inviare quanto indicato nella parte motiva, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Sottocommissione elettorale circondariale di .....

## FATTO

Il signor ....., cittadino del Comune di ....., in data 23.9.2014 inviava alla Sottocommissione circondariale elettorale di ..... un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla partecipazione del Partito democratico (PD) alle elezioni amministrative per l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco di ..... svoltesi in data 25.5.2014 e 9.6.2014.

A sostegno della propria istanza deduceva il suo interesse, quale iscritto al PD, a verificare la regolarità dei documenti presentati dal predetto partito.

L'istanza veniva rigettata dall'Amministrazione per carenza di motivazione, con determinazione comunicata in data 30.9.2014.

L'accedente, in data 11.11.2014, si rivolgeva al difensore civico istituito presso la Regione Piemonte affinché riesaminasse la determinazione in questione.

Il difensore Civico della Regione Piemonte, con nota dell'8.1.2015, trasmetteva alla Commissione copia dell'istanza di accesso, della determinazione di rigetto della stessa, e del ricorso proposto dinanzi al predetto organo regionale dal signor ....., affinché essa adottasse le determinazioni di propria competenza, sul rilievo della provenienza della predetta determinazione di rigetto da un'Amministrazione statale.

## DIRITTO

La Commissione, concordando con il difensore civico della Regione Piemonte nel ritenere la propria competenza a pronunciarsi su di esso, lo dichiara irricevibile, poiché lo stesso è stato proposto oltre la scadenza del termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della determinazione di rigetto, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

## PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso, per tardività.



Ricorrente: sig. ....

contro

Amministrazione resistente: INPS Frosinone

#### FATTO

Il sig. ...., con ricorso del 21 dicembre 2014, si duole con questa Commissione del silenzio serbato dall'INPS di Frosinone sulla propria richiesta d'accesso dell'11 settembre 2014, tesa ad ottenere accesso ai documenti che dimostrino il calcolo dell'indebito contestatogli, al fine di presentare ricorso.

#### DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'art. 12 c. 2 dPR 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento

#### FATTO

L'Ing. ....., iscritto all'ordine resistente, riferisce di aver presentato in data 25 novembre 2014 richiesta di accesso all'elenco delle date in cui si sono tenute le riunioni del Consiglio dell'Ordine resistente con relativi ordine del giorno.

Parte resistente, con nota del 23 dicembre u.s. ha riscontrato la predetta domanda invitando il ..... a specificare per quale riunione avesse un interesse specifico all'ostensione, configurandosi allo stato la domanda come preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato della Pubblica amministrazione.

Contro tale decisione il ..... si è direttamente rivolto alla scrivente Commissione presentando ricorso e chiedendone l'accoglimento. In data 16 gennaio è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione resistente con la quale si insiste per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

La nota di parte resistente oggi impugnata, più che in termini di rigetto della relativa istanza ostensiva, deve essere qualificata alla stregua di richiesta di chiarimenti ai quali ultimi il ricorrente non ha dato seguito in sede amministrativa rivolgendosi direttamente alla scrivente Commissione.

Posto che comunque il ricorrente non ha fatto constare il proprio interesse alla richiesta di accesso nel ricorso oggi in decisione e che già in precedente occasione la scrivente, sia pure con riferimento ad una richiesta avente ad oggetto non già l'elenco delle riunioni tenutesi – come nel caso in esame – ma i verbali di tutte le riunioni del 2013, si era pronunciata nel senso del non accoglimento del gravame, medesima sorte deve essere riservata all'odierno contenzioso ricorrendone gli stessi presupposti di diritto.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate- Ufficio territoriale di Salerno.

## FATTO

La signora ....., in data 6.11.2014, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate- Ufficio territoriale di Salerno, un'istanza di accesso finalizzata alla visione ed all'estrazione di copia delle dichiarazioni dei redditi del proprio coniuge, dottor ....., relative agli anni di imposta 2011-2012-2013, al fine di acquisire elementi di conoscenza da utilizzare nel procedimento civile pendente tra l'accedente ed il di lei coniuge dinanzi al Tribunale civile di Salerno, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, al fine di far equamente determinare la misura dell'assegno di mantenimento da porre a carico del signor ....., e di ottenere un'equa divisione del comune patrimonio immobiliare acquisito in costanza di matrimonio.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso la signora ....., in data 3 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità, del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo, nel caso di specie, il cosiddetto accesso difensivo, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Mantova

#### FATTO

Il Sig. ....., assistito dal Dott. ....., ha presentato, in data 31 luglio 2014, l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Mantova.

In data 1 ottobre 2014, il Sig. .... ha presentato presso la Prefettura di Mantova una istanza di accesso finalizzata alla conoscenza dello stato di avanzamento del procedimento.

In data 27 dicembre 2014, il Sig. .... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006. Tuttavia, come previsto dal comma 8 del medesimo articolo, “la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**Ricorrente:** ..... soc. coop. a r. l.

contro

**Amministrazione resistente:** comune di Scafati

#### FATTO

La sig.ra ....., quale legale rappresentante della ..... soc. coop. a r. l. ha chiesto di potere accedere alla Denuncia di Inizio attività depositata in sanatoria successivamente all'8 maggio 2013, nell'interesse dei sig.ri ..... e ..... Il comune resistente il 12 novembre 2014 ha negato il chiesto accesso dopo avere appreso che il sig. .... ha revocato l'incarico alla ditta ricorrente per gravi inadempienze e in considerazione dell'assenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato.

Avverso il provvedimento di diniego dell'11 novembre 2014, il ricorrente ha adito la scrivente Commissione il 19 dicembre 2014.

Il comune resistente ha inviato una memoria con la quale ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

#### DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dai ricorrenti contro il comune di Scafati.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico, ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241 del 1990, che risulta istituito e operante a livello regionale.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Roma

## FATTO

Il Sig. ....., assistito dagli Avv.ti ..... ed ....., ha ricevuto, in data 11 settembre 2014, una comunicazione dalla Prefettura di Roma di avvio della procedura di annullamento del permesso di soggiorno rilasciato in data 27 marzo 2013 a seguito dell'inesistenza del rapporto di lavoro dichiarato nella domanda presentata dal Sig. ....

In data 5 novembre 2014, il Sig. .... ha presentato presso la Prefettura di Roma una istanza di accesso finalizzata a *“conoscere le risultanze istruttorie in base alle quali la Prefettura di Roma intende annullare il procedimento del contratto di soggiorno del 27 marzo 2013.”*

In data 2 dicembre 2014, la Procura della Repubblica di Roma ha comunicato al Sig. .... che *“non risultano, allo stato, iscrizioni suscettibili di comunicazione in qualità di indagato.”*

In data 25 dicembre 2014, il Sig. .... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

## DIRITTO

In merito al ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri Campania – Ufficio Relazioni con il Pubblico

## FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente ha chiesto di potere accedere al memoriale del servizio giornaliero del Comandante della ..... Squadra della Sezione Tribunale di Napoli, Mar. a. UPS ....., nel periodo dal 25 maggio 2013 al 24 maggio 2014; ciò al fine di tutelare i propri interessi giuridici.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26 settembre 2014 ha negato il chiesto accesso affermando l'inesistenza del documento. Specifica, infatti l'amministrazione che il memoriale del servizio giornaliero è redatto dal Comandante di Reparto, identificato con il Comandante della Sezione Tribunali e che il Comandante della ..... Squadra, ossia Mar. a. UPS ....., non redige un memoriale giornaliero.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la scrivente Commissione, la quale con decisione del 25 novembre ha respinto il ricorso per inesistenza dei documenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, il ricorrente ha inviato una richiesta revocatoria della decisione del 25 novembre 2014 per essere incorsa in un errore di fatto nel ritenere i documenti inesistenti. Infatti, aggiunge il ricorrente, nel memoriale redatto dal Comandante del Reparto sono sicuramente presenti i documenti redatti dal Mar. A. s UPS ....., dal momento che quest'ultimo è il compilatore delle note caratteristiche – rapporto informativo n. 48 - a carico del ricorrente.

## DIRITTO

Nella proposta revocazione il ricorrente sostiene che la scrivente sarebbe incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ritenendo che l'amministrazione resistente non possedesse i chiesti documenti.

La Commissione respinge il gravame revocatorio dal momento che il ricorrente, ha chiesto di potere accedere al memoriale del servizio giornaliero del Comandante della ..... Squadra. L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso affermando che il memoriale è redatto dal Comandante di Reparto identificato nel Comandante sezione Tribunali e non dai Comandanti delle singole Squadre di cui si compone la Sezione Tribunali.

Pertanto, qualora il ricorrente intenda accedere a documenti, presumibilmente confluiti nel memoriale del servizio giornaliero stilato dal Comandante di Reparto, deve proporre una nuova istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso revocatorio inammissibile per insussistenza dell'errore di fatto.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri Campania – Compagnia Speciale Napoli

## FATTO

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle consegne dei militari di servizio al nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, redatte dal Comandante della Compagnia Speciale Carabinieri di Napoli. Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per difendersi nel giudizio in corso presso la Procura Militare della Repubblica di Napoli.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 30 ottobre 2014, conosciuto dal ricorrente il 5 novembre 2014 ha negato il chiesto accesso ai sensi degli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione la quale, con decisione del 19 dicembre 2014, ha chiesto all'amministrazione resistente di volere specificare a quale categoria, tra le diverse previste dall'art. 1048 e 1049 del T.U.R.O.M. intenda fare riferimento.

Successivamente l'amministrazione ha comunicato che i chiesti documenti sarebbero esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lett. f) del T.U.R.O.M. il quale, per salvaguardare l'interesse alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali, esclude dall'accesso, tra l'altro, i documenti relativi alla "difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture, protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati". Aggiunge l'amministrazione che i chiesti documenti sono redatti dal Reparto Servizi Magistratura C.C. di Napoli e non dal Reparto resistente.

## DIRITTO

Poiché i chiesti documenti sono esclusi dall'accesso dalla norma regolamentare, il ricorso è respinto.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Chieti

## FATTO

La società ....., corrente in ..... (CH), in data 27 ottobre 2014 rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Chieti un'istanza di accesso al documento con cui l'Amministrazione aveva formalizzato la scelta di prestare acquiescenza alla sentenza n. 274 del 9.5.2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale dell'Aquila (con la quale era stata definita una lite tributaria insorta tra l'accedente e l'Amministrazione finanziaria), unitamente agli atti prodromici e collegati alla predetta scelta.

L'istanza di accesso si fondava sull'esigenza di tutelare la posizione fiscale dell'accedente in relazione ai procedimenti scaturiti a seguito di altri accertamenti effettuati nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso la società ....., in data 22 dicembre 2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità, del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo, nel caso di specie, il cosiddetto accesso difensivo, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ..... - ..... e ..... - .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## FATTO

....., segretario aggiunto della ..... dell'Autorità resistente della ..... e ..... e il segretario della ..... dell'amministrazione resistente della ....., il 27 novembre 2014 hanno chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento conclusosi con l'adozione della Delibera n. 566/2014 concernente *L'applicazione dell'art. 22, comma 5 del d.l. 24 giugno 2014, convertito dalla legge 114/2014. Revisione delle modalità di calcolo dell'indennità incentivante individuale di cui alla delibera 419/06/Cons per la parte relativa al dato obiettivo della presenza in servizio e abrogazione dell'indennità di missione e del contributo di viaggio.*

Specificano i rappresentati sindacali di avere sottoscritto, in data 19 aprile 2009, un accordo sindacale introduttivo degli istituti giuridici, alcuni dei quali modificati dalla citata Delibera.

Pertanto, i ricorrenti affermano di essere titolari di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti quali firmatari del predetto accordo.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione in termini.

L'Autorità resistente nella memoria del 12 gennaio 2015, preliminarmente ha chiesto alla Commissione di volere esaminare l'ammissibilità del presente gravame atteso che l'amministrazione resistente non è *un'amministrazione centrale o periferica dello Stato* (art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990).

Nel merito, l'amministrazione resistente ha ricordato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del *Regolamento concernente l'accesso ai documenti* (Delibera n. 217/01/Cons del 24 maggio 2001), sono sottratti all'accesso determinati documenti inoltrati agli organi collegiali, tra i quali: *le note le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.*

## DIRITTO

La Commissione ricorda che avverso i provvedimenti di diniego, tacito o espresso, o di differimento dell'accesso emanati Autorità amministrative indipendenti è possibile esperire ricorso innanzi la scrivente Commissione affinché i destinatari di tali provvedimenti non siano pregiudicati in punto di tutela, così come, in generale, gli atti della Autorità Amministrativa sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo.

Passando all'esame del merito, la Commissione non potendo disapplicare il citato Regolamento, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando legione dei carabinieri Friuli V.G.

#### FATTO

Il sig. ...., ispettore dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la caserma di ....., riferisce di aver presentato in data 12 novembre 2014 istanza di accesso ad una relazione di servizio redatta il giorno 12 ottobre del medesimo anno e concernente fatti e comportamenti ritenuti lesivi della dignità professionale dell'esponente.

A sostegno della propria legittimazione all'accesso il ..... faceva constare l'avvio di attività di accertamento disposta dall'amministrazione resistente per i fatti descritti nella richiesta e non concessa relazione.

L'amministrazione non ha evaso la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 13 dicembre 2014, il ..... ha presentato ricorso contro il silenzio rigetto formatosi, chiedendone l'accoglimento. In data 8 gennaio è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale si rileva che la richiesta di accesso è stata trasmessa a mezzo PEC in data 13 novembre 2014 (acquisita al protocollo il giorno 14 novembre dello stesso anno) e che il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile siccome proposto prima dello spirare del termine di legge per la formazione del silenzio rigetto. Osserva comunque parte resistente, dandone prova, di aver riscontrato l'istanza di accesso, accogliendola con nota trasmessa al ricorrente in data 18 dicembre u.s.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere. Al riguardo, in disparte ogni valutazione sulla ricevibilità del gravame, viene in rilievo la determinazione di accoglimento dell'istanza da parte dell'amministrazione resistente comunicata in data 18 dicembre 2014 che determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla coltivazione del gravame oggi in decisione.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** comune di Nocera Inferiore

#### FATTO

L'avv. ....., affermando di agire in nome e per conto della sig.ra ....., ha inviato alla Commissione un gravame avverso il presunto silenzio rigetto su un'istanza presentata dalla rappresentata presumibilmente ad ottobre del 2014 e inerente un immobile di sua proprietà sito nel comune resistente. Il ricorso è privo dell'istanza di accesso e della procura al legale rappresentante da parte della proprietaria dell'immobile.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dai ricorrenti contro il comune di Scafati.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico, ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241 del 1990, che risulta istituito e operante a livello regionale.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Professionale di Stato Enogastronomico R. Virtuoso

## FATTO

La ricorrente, in qualità di partecipante alla selezione volta all'individuazione di un esperto per la realizzazione del modulo 5 "Diamo il buon esempio", del percorso "CIB – Arte" previsto dal progetto di rete F- 3 FSE04 POR Campania, ha chiesto di potere accedere ai curriculum vitae ed alla scheda illustrativa di altri candidati; ciò al fine di conoscere le ragioni del mancato riconoscimento dei propri titoli e verificare se l'amministrazione resistente ha adottato un criterio unico e legittimo di selezione.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la scrivente Commissione in termini.

L'amministrazione resistente con memoria del 9 gennaio 2015, ha comunicato che per errori di trasmissione la ricorrente non ha avuto conoscenza del provvedimento di parziale accoglimento del 22 ottobre 2014. L'Istituto resistente, dopo avere comunicato che la ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria su quattro concorrenti, ha consentito l'accesso ai documenti relativi alla prima classificata ritenendo sussistente l'interesse della ricorrente solo rispetto a tali documenti.

## DIRITTO

La Commissione ritiene che l'Istituto resistente abbia correttamente operato limitando l'accesso ai documenti della candidata che precede la ricorrente e che si è utilmente collocata in graduatoria atteso che, solo, rispetto a tale posizione sussiste un interesse qualificato in capo alla ricorrente. La Commissione, dunque, essendo stato soddisfatto l'interesse della ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile.

Ricorrente: sig. ....

contro

Amministrazione resistente: Legione carabinieri Sardegna

## FATTO

L'istante, carabiniere a ..... (NU), ha chiesto il 15 marzo 2014 al Comando generale dell'arma dei carabinieri e alla Legione Sardegna copia di venti documenti, in ricorso indicati. Il 18 e il 30 aprile 2014 la Legione carabinieri Sardegna ha riscontrato l'istanza nei sensi di un parziale accoglimento. Dolendosi di tale diniego il ricorrente si è rivolto il 21 maggio 2014 a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Il ricorrente non ha allegato al gravame i provvedimenti di diniego, sostenendo di essersi impossibilitato per il rischio di essere sottoposto a provvedimento disciplinare ex art. 21 delle "Istruzioni sul carteggio per l'Arma dei carabinieri", che vieta l'estrazione di documenti d'ufficio e la loro esibizione a estranei se non per motivi di servizio e previa autorizzazione. La Commissione, nel plenum del 17 giugno 2014, ha chiesto a parte resistente di chiarire se essa effettivamente è solita interpretare il richiamato art. 21 delle "Istruzioni sul carteggio per l'Arma dei carabinieri" nel senso paventato dal ricorrente, e inoltre di che tipologia siano i documenti negati. Parte resistente, con memoria, ha chiarito di applicare le sopra scritte Istruzioni, ma per quanto non contrastino con la legge 241/90: all'istante è bensì stata inflitta in passato una sanzione disciplinare, ma perché egli aveva sottratto arbitrariamente atti relativi a procedimenti di trasferimento di altri militari. Questa Commissione, nel plenum dell'11 settembre 2014, preso atto di quanto comunicato dall'amministrazione resistente, non ha ritenuto sussistere in capo al ricorrente un fondato motivo di timore, tale da poter far ritenere concretamente scusabile la mancata allegazione al gravame del provvedimento impugnato, e per tale mancanza ha dichiarato, ai sensi dei commi 4 lett. a) e 7 lett. c) dell'art 12 DPR 184/06, la preliminare inammissibilità del gravame.

Ciò posto, il 7 ottobre 2014 l'istante ha nuovamente presentato all'amministrazione istanza di accesso ai medesimi venti documenti già domandati il 15 marzo 2014. Il procedimento di accesso è stato scorporato in due parti, uno di competenza della Compagnia dei carabinieri di Nuoro, che l'istante riporta terminato con l'accoglimento della domanda ostensiva, e uno di competenza della Legione carabinieri Sardegna, di cui l'istante riferisce un esito di accoglimento incompleto.

Di tale ultimo parziale diniego, datato 19 e 21 novembre 2014, il ricorrente si duole odiernamente con questa Commissione.

Il Comando generale dell'Arma e la Legione Sardegna, con memoria, hanno eccepito l'infondatezza della lamentela, sul presupposto che i dinieghi impugnati costituiscono mera conferma di quanto già opposto al ricorrente rispetto all'istanza originaria di marzo 2014.



**DIRITTO**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006. Questa Commissione ritiene infatti di poter condividere l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego ovvero avverso il silenzio-rigetto dell'istanza di accesso ai documenti, non siano consentiti né la reiterabilità dell'istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 20.4.2006 n. 7). L'ammissibilità della reiterazione dell'istanza di accesso deve essere riconosciuta solo in presenza di una nuova rappresentazione, in fatto o diritto, dell'interesse giuridicamente rilevante atto a legittimare l'istanza di accesso. Nel caso di specie l'istanza di accesso reiterata non presenta elementi tali da giustificare una nuova valutazione della domanda, e la risposta dell'amministrazione non innova in nulla rispetto a quella originariamente resa. Pertanto l'istanza utile al calcolo dei termini di ricevibilità non è quella del 7 ottobre 2014, inidonea a rinnovare i termini, ma quella primigenia del 15 marzo 2014. Ne consegue la tardività dell'odierno gravame.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** ..... s.p.a.

contro

**Amministrazione resistente:** Centro per l'impiego di Legnano

#### FATTO

La ..... s.p.a., in data 05.11.2014, rivolgeva al Centro per l'impiego di Legnano un'istanza di accesso alla documentazione attestante l'attuale situazione lavorativa del signor ....., dovendo procedere al recupero di un credito vantato nei suoi confronti dalla società accedente.

L'Amministrazione, in data 21.11.2014, rigettava la predetta istanza di accesso, a seguito dell'opposizione del sig. ....., quale controinteressato, all'ostensione della documentazione richiesta.

La ..... s.p.a., in data 18.12.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dell'incompetenza della Commissione a pronunciarsi su di esso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, dal momento che lo stesso ha ad oggetto una determinazione adottata da una struttura facente capo alla Regione Lombardia, soggetta al sindacato giustiziale del difensore civico istituito presso la predetta Regione.

#### PQM

La Commissione - ritenuta la propria incompetenza - dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Frosinone

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver presentato prima in data 23 settembre e successivamente il 5 novembre 2014 non meglio specificata richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Non avendo ottenuto risposta alle predette istanze, in data 3 gennaio u.s. il .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente non ha allegato le richieste di accesso né ha specificato a quali documenti esse facevano riferimento in sede di ricorso.

Pertanto, non sussistendo gli elementi essenziali del ricorso di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.P.R. n. 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Latina

#### FATTO

Il Sig. ....., assistito dall'Avv. ....., ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Latina.

In data 10 novembre 2014, il Sig. .... ha presentato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Latina una istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento.

In data 16 dicembre 2014, il Sig. .... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 12 gennaio 2015, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria in cui ripercorre tutta la vicenda, affermando il procedimento in essere è stato archiviato in data 2 ottobre 2014 a cui è seguita l'emissione del provvedimento di rifiuto di concessione del permesso di soggiorno. La Questura di Latina dichiara, altresì, di aver comunicato, in data 22 dicembre 2014, al legale del ricorrente di aver fissato un appuntamento, in data 16 gennaio 2015, per consentire l'accesso ai documenti chiesti.

#### DIRITTO

Alla luce della comunicazione dell'Amministrazione resistente, in data 12 gennaio 2015, risulta cessata la materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

## FATTO

Il Sig. ...., assistito dall' Avv. ...., ha ricevuto, in data 25 settembre 2014, dal Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno una comunicazione di adozione del provvedimento di rigetto in merito all'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana da lui presentata in quanto, *“all'atto della presentazione della domanda, ha ommesso di dichiarare la propria posizione giudiziaria e che tale comportamento potrebbe configurarsi quale ulteriore ipotesi di reato.”*

In data 13 ottobre 2014, il Sig. .... ha presentato una istanza di accesso presso il Ministero dell'Interno finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento.

In data 12 dicembre 2014, il Sig. .... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

## DIRITTO

In merito al ricorso presentato dal Sig. ...., la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Qualora l'istante chiede di accedere al rilascio di documentazione relativa a dichiarazioni che lo concernono, se le dichiarazioni in questione confluiscono in un procedimento penale pendente a carico dell'accidente, iniziato in data anteriore alla proposizione dell'istanza di accesso, le stesse sono soggette al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 comma 1, c.p.p.. Ne consegue che tali documenti sono sottratti all'accesso, ex art. 24 comma 1 let. a) della legge 241/90.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia- Corte di appello di Catania

## FATTO

Il signor ....., essendo autore di due esposti a carico del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, dottoressa ....., rivolti al Presidente della Corte di appello di Catania (presentati in data 22.5.2014 e 17.7.2014), in data 14.7.2014 e 17.7.2014, chiedeva il rilascio di copia degli atti relativi ai due procedimenti instaurati con gli esposti in questione.

Il Presidente della Corte di Appello di Catania, con nota del 7.10.2014, comunicava all'accedente l'impossibilità di rilasciare copia degli atti in questione, salva la possibilità di visionarli.

In data 27.10.2014 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso, mediante estrazione di copia dei documenti richiesti.

La Commissione, all'esito dell'adunanza dell'11.11.2014, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e dell'art. 7, lettera c) dell'art.12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione dello stesso alla dottoressa ....., qualificabile come controinteressata, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Il signor ....., in data 30.11.2014, adiva la Commissione per ottenere la revocazione della decisione emessa all'esito dell'adunanza dell' 11.11.2014, sul rilievo che la stessa sarebbe viziata da un grossolano errore di fatto: la Commissione non si sarebbe avveduta della circostanza che al ricorso sarebbe stata allegata la nota di deposito dello stesso sia presso la Cancelleria della Corte di appello di Catania, sia presso la Cancelleria del g.i.p. di Catania.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19.12.2014, rigettava il ricorso per revocazione, sul presupposto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e dell'art. 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, fosse costituita dall'omessa allegazione al ricorso della ricevuta della spedizione dello stesso alla dottoressa ....., qualificabile come controinteressata, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, e che tale circostanza non fosse smentita dal fatto che al ricorso originario era stata allegata la nota di deposito dello stesso sia presso la Cancelleria della Corte di appello di Catania, sia presso la Cancelleria del g.i.p. di Catania.

Il signor ....., in data 31.12.2014 ricorreva dinanzi alla Commissione per ottenere la revocazione della decisione adottata all'esito dell'adunanza del 19.12.2014 .

**DIRITTO**

Il presente ricorso è palesemente inammissibile, essendosi il ricorrente limitato a ribadire le sue deduzioni contenute nel precedente ricorso per revocazione in ordine ai presunti errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione, nell'adottare la decisione con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario.

L'assunto della Commissione secondo il quale l'allegazione al ricorso originario della nota di deposito dello stesso sia presso la Cancelleria della Corte di appello di Catania, sia presso la Cancelleria del g.i.p. di Catania non soddisfa il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b) del d.p.r. n. 184/2006, lungi dal poter esser qualificato come un errore di fatto, denunciabile mediante ricorso per revocazione, è il frutto di un'opzione interpretativa della norma in questione, suscettibile di essere censurata soltanto mediante la proposizione di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo competente.

L'inammissibilità del ricorso discende anche dal disposto dell'art. 403 c.p.c., a norma del quale è insuscettibile di impugnazione per revocazione una decisione pronunciata su un ricorso per revocazione.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto di Istruzione Superiore “.....” di Ciampino

## FATTO

Il Prof. ....., docente presso il Liceo Artistico “.....” di Marino sede distaccata dell’I.I.S. “.....” di Ciampino, ha presentato, in data 24 giugno 2014, una istanza di accesso presso il suddetto Liceo finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di una serie di documenti relativi all’organizzazione ed all’utilizzo del personale docenti nell’insegnamento delle discipline di Laboratorio presso il Liceo Artistico “..... n°”, nonché tutti gli atti e documenti che il Liceo ha trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ai fini della determinazione degli organici e dell’utilizzo dei docenti di Laboratorio per l’a.s. 2013-2014 e per il 2014-2015.

A motivazione della richiesta, il Prof. .... afferma di voler tutelare i propri diritti di docente, nonché di beneficiario della L. 104/92, in quanto *“per legge l’assegnazione dei docenti all’insegnamento delle discipline di Laboratorio artistico del primo biennio avviene tramite specifica graduatoria, alla quale si accede in presenza di specifica abilitazione all’insegnamento ed adesione a specifiche direttive diramate dall’Amministrazione Centrale, volte alla tutela dei docenti di Laboratorio.”*

In data 23 luglio 2014, il Prof. ...., su sollecitazione del Prof. ...., D.S. dell’I.I.S., integrava la richiesta specificando i nomi dei docenti ai quali si rivolgeva l’accesso alle abilitazioni ed idoneità, valutate in sede di assegnazione dei docenti alle classi, chieste nella prima istanza.

In data 18 settembre 2014, l’I.I.S. “.....” ha concesso l’accesso a tutti i documenti chiesti ad eccezione di quelli relativi alla Prof.ssa ....., in quanto quest’ultima ha opposto diniego all’ostensione dei propri dati.

In data 18 ottobre 2014, il Prof. .... adiva la Commissione avverso il parziale diniego dell’Amministrazione resistente. Il Prof. .... afferma di aver notificato il ricorso alla controinteressata e che *“si riserva di esibire la prova dell’avvenuta notifica dietro richiesta della Commissione e nei tempi assegnati.”*

In data 30 ottobre 2014, l’I.I.S. “.....” di Ciampino ha inviato una memoria nella quale ribadisce di non aver concesso i documenti relativi alla Prof.ssa ..... a fronte della sua opposizione all’ostensione degli stessi.

Con decisione del 12 novembre 2014, la Scrivente ha chiesto al ricorrente di fornire prova di aver notificato il ricorso alla controinteressata.

In data 6 dicembre 2014, il Sig. .... ha inviato alla Scrivente una comunicazione nella quale allega copia del certificato di residenza della controinteressata rilasciato dal Comune di Roma in data 3 dicembre 2014.



**DIRITTO**

Il Sig. .... non ha allegato la ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso alla controinteressata, che può essere fatta sia con raccomandata con avviso di ricevimento che per mezzo di posta elettronica certificata come previsto dall'art. 12 c. 4 lett. b) del d.P.R. 184 del 12 aprile 2006.

Non avendo fornito la prova di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Stazione dei carabinieri di ..... (BA)

## FATTO

Il sig. .... ha chiesto il 26 luglio 2014 alla Stazione dei carabinieri di ..... d'accedere ai documenti prodromici al foglio notificatogli il 13 luglio 2014 con cui veniva sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di ..... L'amministrazione il 29 ottobre 2014 ha negato l'accesso.

Il 30 ottobre 2014 l'istante ha rinnovato la richiesta. L'amministrazione è rimasta silente.

Con gravame del 9 dicembre 2014, il ricorrente si è lamentato con questa Commissione del mancato accesso.

Questa Commissione il 19 dicembre 2014 ha rilevato la tardività della presentazione del ricorso.

Il 9 gennaio 2015 il sig. .... si è nuovamente rivolto a questa Commissione, chiedendo la revocazione della precedente decisione. Tanto perché, egli scrive, se l'istanza è del 30 ottobre 2014 allora l'amministrazione aveva tempo fino al 29 novembre per rispondere; poiché non l'ha fatto, il termine per la presentazione del gravame era di ulteriori trenta giorni da tale data, quindi il 29 dicembre 2014. Ne conseguirebbe la ricevibilità del ricorso e la violazione di legge della decisione.

## DIRITTO

Questa Commissione ritiene di poter condividere l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego, ovvero avverso il silenzio-rigetto, dell'istanza di accesso ai documenti, la mancata impugnazione del diniego entro il predetto termine non consente né la reiterabilità dell'istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 20.4.2006 n. 7). L'ammissibilità della reiterazione dell'istanza di accesso deve essere riconosciuta solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante atto a legittimare l'istanza di accesso.

Nel caso di specie l'originaria istanza di accesso è stata reiterata senza che venissero rappresentati fatti nuovi o venisse prospettata diversamente la posizione legittimamente all'accesso, e pertanto l'istanza idonea al calcolo dei termini di ricevibilità non è quella del 30 ottobre 2014, ma quella primigenia del 26 luglio 2014. Ne consegue la correttezza della pronuncia dello scorso 19 dicembre 2014.

Da tale premessa questa Commissione rileva pertanto l'inammissibilità del gravame, attesa la totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 28 ottobre scorso e stante l'inidoneità delle censure del ricorrente alla giustificazione di una richiesta revocatoria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** ....., .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Cagliari

## FATTO

I Sigg. ....., in qualità di nipoti ed eredi del Sig. ....., hanno presentato, in data 16 settembre 2014, una istanza di accesso presso la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Cagliari finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dei certificati medici e dei verbali di invalidità relativi al Sig. ....., deceduto nel 2013.

A motivazione della richiesta i ricorrenti affermano di necessitare dei chiesti documenti nella causa contro il *de cuius* ..... innanzi il Tribunale di Cagliari.

In data 18 settembre 2014, l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti a causa della particolare natura delle informazioni richieste, tali da rivelare dati super sensibili attinenti lo stato di salute della persona e che tali documenti possono essere concessi a terzi solo a seguito di provvedimento giudiziale.

In data 29 settembre 2014, i Sigg. .... hanno inviato una ulteriore istanza nella quale specificano la necessità di accedere ai documenti chiesti per poter esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio.

In data 20 ottobre 2014, l'Amministrazione resistente ha confermato il diniego opposto precedentemente, affermando, altresì, di detenere solo parte della documentazione richiesta mentre la restante è detenuta stabilmente presso l'A.S.L.

In data 17 novembre 2014, i Sigg. .... adivano la Commissione avverso il diniego dell'Amministrazione resistente.

In data 19 novembre 2014, i Sigg. .... hanno inviato una integrazione al ricorso nella quale allegano copia dei propri documenti d'identità.

Con decisione del 25 novembre 2014, la Commissione ha accolto il ricorso per la parte di documenti detenuti dalla Direzione Provinciale I.N.P.S. di Cagliari e per la parte di atti che non sono in possesso dell'Amministrazione resistente, ha chiesto inviare l'istanza all'Amministrazione che detiene stabilmente la restante parte degli atti chiesti dai ricorrenti, interrompendo i termini di legge.

In data 12 dicembre 2014, la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Cagliari ha comunicato alla Scrivente di confermare il diniego precedentemente posto affermando che tali documenti sono esclusi dall'accesso secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del regolamento della disciplina della L. 241/90 adottato dall'Inps con circolare n. 4/2013

**DIRITTO**

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'Amministrazione resistente è basato sulle disposizioni regolamentari contenute nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso, approvato con deliberazione n. 366 del 5 agosto 2011 dal Presidente dell'I.N.P.S. e pubblicato con circolare n. 4/2013. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, propri del giudice amministrativo, la Commissione non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Tecnico Industriale Statale ..... - Livorno

#### FATTO

Il Sig ....., assistente tecnico area chimica presso l'Istituto resistente, riferisce di una contestazione disciplinare mossagli a seguito di alcuni accadimenti occorsi nel laboratorio di chimica in data 11 ottobre 2014. Pertanto il ..... chiedeva di poter accedere alla relazione di servizio da cui sarebbe scaturita la suddetta contestazione. In data 13 novembre l'odierno ricorrente veniva invitato ad esercitare l'accesso e in tale sede gli veniva consegnata copia non integrale della relazione richiesta. Immediatamente il ..... avanzava ulteriore richiesta di accesso alla relazione integrale che, tuttavia, veniva negata dall'amministrazione resistente, ritenendo le parti coperte da omissis non di interesse per il ricorrente.

Contro tale determinazione il Sig. .... ha presentato ricorso in termini, chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente ad ottenere copia della relazione da cui è originata la contestazione disciplinare. Tale relazione, inoltre, deve essere consegnata nella sua versione integrale, atteso che non è sufficiente, come ha fatto parte resistente, affermare apoditticamente che le parti coperte da omissis non sono di interesse del ricorrente senza specificare nel dettaglio le ragioni di tale indifferenza.

Per tali motivi il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consorzio di Bonifica ..... di .....

#### FATTO

Il signor ....., in qualità di rappresentante di una lista presentata nell'ambito del procedimento elettorale preordinato al rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica ..... di ..... e di candidato alla carica di consigliere di amministrazione dello stesso Consorzio, in data 23.10.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso all'elenco delle liste presentate entro le ore 13.00 del 1.10.2014, ed alla documentazione attestante l'orario di presentazione, nonché a tutti gli atti relativi alle liste presentate.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ....., in data 18.12.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dell'incompetenza della Commissione a pronunciarsi su di esso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, dal momento che lo stesso ha ad oggetto una determinazione adottata da un Ente facente capo alla Regione Umbria, soggetto al sindacato giustiziale del difensore civico istituito presso la predetta Regione.

#### PQM

La Commissione- ritenuta la propria incompetenza- dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Milano

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato in data 6 febbraio 2014 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Milano.

In data 10 novembre 2014, il Sig. .... ha presentato, a mezzo p.e.c., presso il Prefettura di Milano una istanza di accesso finalizzata alla determinazione dello stato di avanzamento della pratica, alla conoscenza dei motivi del ritardo nonché dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento.

In data 24 dicembre 2014 il Sig. .... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 12 gennaio 2015, la Prefettura di Milano ha inviato una memoria nella quale comunica di non aver potuto evadere la richiesta del ricorrente in quanto la sua istanza, *“pur essendo stata inoltrata all'indirizzo di posta elettronica di questa Prefettura risulta erroneamente inviata ad altro Ufficio.”*

#### DIRITTO

È inammissibile il ricorso volto alla determinazione dello stato di avanzamento della pratica per l'ottenimento della cittadinanza, alla richiesta di conoscenza dei motivi del ritardo e dei nomi dei funzionari responsabili perché volta non all'accesso di un documento, bensì ad una mera richiesta di informazioni, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell'Amministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'ufficio competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed in modo costruttivo al procedimento.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Bergamo

#### FATTO

Il signor ....., cittadino camerunense, avendo presentato in data 11.7.2013, un'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, in data 31.01.2014 rivolgeva alla Questura di Bergamo un'istanza di accesso agli atti del procedimento, chiedendo, altresì, che gli venissero indicati il nome del responsabile e lo stato di avanzamento dello stesso.

In mancanza di alcun riscontro a tale istanza, essa veniva reiterata in data 4.3.2014, in data 21.5.2014, in data 23.6.2014 ed in data 4.12.2014..

L'accedente, preso atto della formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, in data 5.1.2015, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, in considerazione del fatto che il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 31.01.2014 non è stato tempestivamente impugnato dal ricorrente e che le istanze proposte successivamente sono meramente reiterative della predetta istanza, non contenendo nuovi elementi in fatto od in diritto.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ACSM AGAM s.pa.

#### FATTO

La ricorrente, amministratore unico della ..... s.r.l., proprietaria di un compendio commerciale, sito in Como, il quale ricade in due distinti condomini. A seguito di lavori di posa delle condutture di gas si sono prodotte delle infiltrazioni nei beni immobili di proprietà della ricorrente; pertanto, quest'ultima il 10 novembre 2014 ha chiesto alla società municipalizzate resistente di potere accedere al progetto esecutivo delle opere effettuate, nonché i relativi certificati di conformità e collaudi rilasciati.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione in termini.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che poiché la società resistente gestisce dei servizi di pubblica utilità, tra i quali, appunto, la distribuzione del gas, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione passiva della società resistente.

Nel merito il ricorso è fondato atteso che la ricorrente, lamentando l'esistenza di un danno asseritamente causato, anche, dalla posa di nuove tubature di gas ad opera della società resistente, è titolare di un interesse qualificato a conoscere i chiesti documenti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** comune di Como

#### FATTO

La ricorrente amministratore unico della ..... s.r.l. è proprietaria di un compendio commerciale, sito in Como, il quale ricade in due distinti condomini. A seguito di infiltrazioni di acqua ha chiesto al comune di potere accedere a documenti inerenti l'infiltrazione d'acqua.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione in termini.

#### DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dai ricorrenti contro il comune di Como.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico, ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241 del 1990, che risulta istituito e operante a livello regionale.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Banca d'Italia

## FATTO

La Sig.ra ..... ha presentato, in data 14 novembre 2014, una istanza di accesso presso il Servizio Risorse Umane – Divisione Assunzioni e selezioni esterne – della Banca d'Italia finalizzata all'estrazione di copia dei seguenti documenti relativi al concorso pubblico per l'assunzione di 6 Avvocati presso la Banca d'Italia:

- 1) Elaborati della Sig.ra ..... relativi alle 3 prove scritte sostenute;
- 2) Verbale della seduta di correzione degli elaborati della Sig.ra .....
- 3) Elaborati, in forma anonima, dei candidati ammessi alle prove orali, per una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno;
- 4) Verbali di correzione degli elaborati di cui al precedente punto 3);
- 5) Verbale dei criteri di correzione delle prove scritte.

A motivazione della richiesta, la Sig.ra ..... afferma di voler tutelare i propri diritti in quanto non è risultata idonea al superamento delle prove scritte.

In data 4 dicembre 2014, la Banca d'Italia ha concesso l'accesso alla Sig.ra ..... a tutti i documenti chiesti ad esclusione di quelli, sia personale che degli altri concorrenti, relativi alla prova di Diritto Amministrativo.

In data 24 dicembre 2014, la Sig.ra ..... adiva la Commissione avverso il parziale rigetto dell'Amministrazione resistente.

## DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione osserva che deve essere consentito l'accesso alla documentazione relativa agli elaborati scritti della prova di Diritto Amministrativo qualora per la ricorrente l'esame della stessa sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti. Ciò vale non solo per gli elaborati prodotti dalla ricorrente, ma anche per quelli degli altri concorrenti, posto che il ricorrente che ha partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla procedura, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

La Commissione osserva, altresì, che è diritto della ricorrente non solo di poter estrarre copia degli elaborati scritti originali ma anche di prenderne visione, oltre a ad avere accesso anche a tutti gli atti relativi

alla correzione e valutazione degli stessi. Tuttavia, qualora la visione e l'estrazione degli stessi comportasse un grosso onere per l'Amministrazione, quest'ultima può correttamente scegliere di concedere un determinato numero di elaborati che appaiano significativi ai fini della comparazione con quello del ricorrente (cfr., in termini, TAR Lazio, Sez.III, sentenza n. 1358/2014).

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente.

**Ricorrente:** ..... srl

contro

**Amministrazione resistente:** Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG)

#### FATTO

La società ricorrente si duole con questa Commissione del provvedimento con cui l'Amministrazione, il 20 novembre 2014, le ha negato copia di alcuni documenti già precedentemente visionati. Parte resistente, con memoria, ha eccepito di non aver consentito all'estrazione di copia solamente di alcuni atti interni e preparatori di quelli invece concessi in ostensione.

#### DIRITTO

Questa Commissione ritiene di dover accogliere il gravame.

Non convince infatti quanto obiettato da parte resistente sulla natura interna della documentazione, poiché, a mente dell'art. 22 c. 1 lett. d) legge 241/90, vanno intesi come documenti amministrativi sottoposti alla disciplina dell'accesso anche quelli interni o non relativi a uno specifico procedimento.

In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità di concedere la sola visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, tale limitazione non appare legittima, dovendo considerarsi l'esercizio del diritto di accesso comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura della legge 241/90, la quale, all'art. 25 c. 1, prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e, all'art. 22 c. 1 lett. a), prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la passata concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Ricorrente: ..... sarl (.....)

contro

Amministrazione resistente: ASIREG

### FATTO

..... sarl chiede revocazione della decisione con cui questa Commissione ha dichiarato, nel plenum del 25 novembre 2014, l'inammissibilità di un gravame della ricorrente per mancata allegazione di copia della notifica del ricorso al controinteressato all'accesso. Tanto perché, sostanzialmente, tale errore nel ritenere il terzo in causa privo della qualifica di interessato sarebbe stato causato da un incolpevole affidamento a quanto previamente operato dall'amministrazione, che in sede d'istanza e di prima visione degli atti non avrebbe in alcun modo richiesto la partecipazione procedimentale del controinteressato.

### DIRITTO

Il gravame è inammissibile.

Mutuando l'insegnamento del Consiglio di Stato questa Commissione ritiene che l'errore di fatto, per essere idoneo a fondare la domanda di revocazione, debba rispondere a tre distinti requisiti, consistenti: a) nel derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; b) nell'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) infine, nell'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando cioè un rapporto di causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa.

Riguardo, nello specifico, alle censure mosse dal ricorrente nella richiesta di riesame, esse, in disparte la valutazione della loro fondatezza in merito, non sono idonee alla revocazione, poiché la decisione odiernamente impugnata si è basata sull'assenza, documentalmente provata, dell'allegazione di copia del ricorso al controinteressato, ed è stata espressamente motivata sul preciso disposto legislativo dell'art. 12 c. 7 lett. c) DPR 184/06, il cui precetto questa Commissione non può esimersi dall'applicare. La ricorrente avrebbe invece potuto rappresentare le proprie doglianze, ai sensi dell'art. 25 c. 5 l. 241/90, al competente tribunale amministrativo regionale.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – ufficio I – affari generali – personale e servizi della direzione generale – gestione dei dirigenti scolastici – affari legali, contenzioso e disciplinare, Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca

## FATTO

Il sig. .... padre di ....., insegnante presso l’Istituto ..... di ....., suicida il ....., ha chiesto, il 17 marzo 2014, alle amministrazioni resistenti di potere prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti in loro possesso al fine di tutelare e difendere i diritti del figlio nelle sedi opportune.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione la quale con decisione del 17 giugno 2014 ha accolto il ricorso.

Successivamente il ricorrente ha inviato un ricorso con il quale lamenta l’incompletezza dei documenti rilasciati il 3 dicembre 2014, in sede di esercizio del diritto di accesso, e il diniego dei tabulati telefonici.

Nel gravame, poi, il ricorrente afferma di volere accedere a tutti i documenti riguardanti il prof. .... dalla data di inizio dell’insegnamento fino al 3 dicembre 2014.

Infine, il ricorrente informa la Commissione di avere chiesto l’avvio di un’altra indagine ispettiva sul suicidio del proprio figlio.

L’amministrazione resistente ha inviato una memoria con la quale ha ricostruito la presente vicenda.

In particolare, l’amministrazione ricorda che, a seguito della decisione della Commissione del 17 giugno 2014, ha consentito l’accesso ai chiesti documenti e ad altri richiesti il 25 luglio 2014; in sede di esercizio del diritto di accesso avvenuto il 17 ottobre 2014 il ricorrente ha chiesto, ancora, la consegna dei documenti detenuti dall’istituto .....

Tali ultimi documenti sono stati forniti al ricorrente appunto il 3 dicembre.

L’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, dunque, dichiara che la richiesta formulata nel presente gravame di accedere a tutti i documenti riguardanti il prof. .... dalla data di inizio dell’insegnamento fino al 3 dicembre 2014 è nuova non essendo contenuta in alcuna precedente istanza. Il ricorso, pertanto, sarebbe inammissibile perché privo di una precedente istanza.

Inoltre, l’amministrazione dichiara di avere fornito tutti i documenti in proprio possesso e chiesti nelle diverse istanze di accesso, ad eccezione dei tabulati telefonici perché non costituenti documento amministrativo.

**DIRITTO**

La Commissione relativamente alla richiesta di accesso ai tabulati telefonici, accoglie il ricorso atteso che i medesimi, per costante giurisprudenza, rientrano nella nozione di documento amministrativo.

Inoltre, si ricorda che, con istanza del 17 marzo 2014, il ricorrente ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti in possesso ed agli atti relativi al prof. ....

L'istanza dunque non è limitata ai documenti inerenti il suicidio del figlio del ricorrente ma si estende all'intera vita lavorativa del professore.

Pertanto, la Commissione chiede dell'Ufficio Scolastico Regionale all'Istituto ed all'Istituto ..... se detengono ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti al ricorrente. I termini di legge restano interrotti.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. In parte, chiede alle amministrazioni di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia Gerit s.p.a.

## FATTO

L'avv. ricorrente, dopo avere ricevuto il provvedimento di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, ha chiesto, nel corso dell'aprile del 2013, di potere accedere a tutti gli atti sottesi all'iscrizione ipotecaria e, in particolare, agli originali degli atti di accertamento e dei successivi atti esecutivi, corredati dagli originali delle notificazioni.

L'amministrazione resistente ha concesso i documenti in proprio possesso ed ha comunicato che gli atti prodromici alla formazione del ruolo non sono in possesso dell'agente della riscossione ma dell'ente impositore, il quale è competente a trasmettere, annullare o modificare le iscrizioni a ruolo.

L'avv. ricorrente ha, inoltre, instaurato due distinti procedimenti giurisdizionali al fine di accertare la illegittimità degli atti esecutivi adottati da Equitalia Gerit s.p.a. conclusi con sentenze di accoglimento.

Successivamente, il 30 ottobre 2014, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso, ulteriormente motivata rispetto alla precedente sulla base delle attestazioni rese nel frattempo dagli enti asseritamente creditori, avente ad oggetto gli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria. L'avv. ricorrente motiva, ancora, che i documenti sono necessari in considerazione dell'inerzia dell'amministrazione nel rimborsare le somme già versate e tenuto conto che la pretesa creditoria e la successiva iscrizione ipotecaria erano nulli.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione in termini.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente in qualità di destinatario del provvedimento di iscrizione ipotecaria è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione territoriale del lavoro di Nuoro

#### FATTO

La sig.ra ....., consulente del lavoro, ha presentato ricorso a questa Commissione nell'interesse della sig.ra ....., legale rappresentante della società Ortofrutta da ..... di ..... & co snc. Al gravame non è tuttavia allegata la delega dell'interessata.

#### DIRITTO

La Commissione invita parte ricorrente a trasmetterle la sopra scritta delega.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita parte ricorrente a trasmetterle quanto in diritto entro trenta giorni. Termini interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. di Benevento

## FATTO

Il Sig. ...., in data 26 dicembre 2014, ha inviato una diffida ad adempiere presso l'I.N.P.S. di Roma, il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nella quale chiede:

- a) *“di restituire immediatamente la quota di tredicesima/2014 indebitamente trattenuta, comprensiva delle imposte per circa 450 €, inutilmente chiesto di non trattenerla, perché illegittimo”;*
- b) *“di sospendere immediatamente la trattenuta mensile dell'indebito non solo perché è illegittimo in quanto prescritto, come sopra ricordato, e in attesa della conclusione sia dell'iter civilistico che si è dovuto mettere in campo presso il Tribunale di Benevento sez. Lavoro e in attesa della conclusione delle indagini penali ancora in corso per circa 400 € al mese escludendo la tredicesima di cui sopra”;*
- c) *“di effettuare immediatamente il rimborso con gli annessi e connessi del versamento volontario fatto nel mese di marzo 1997 per Lire 27.500.000, mai rimborsati, in evidente contrasto con la considerazione che le pensioni pagate dall'aprile 1997 al febbraio 2001 sono state pagate con il versamento volontario e il rendimento e vi appropriate di fonte trattenute erariali perché non dovute, ma non versate”;*
- d) *“incrementare la base pensionistica dei contributi fatti sparire 1987/1991 e calcolare la nuova pensione, ricordandosi di utilizzare per la parte mancante prelevando dai contributi volontari utilizzati solo dall'INPS”.*

In data 27 dicembre 2014, il Sig. .... ha presentato ricorso alla Scrivente, dichiarando che l'I.N.P.S. di Benevento, tramite il suo dirigente, ha negato l'accesso al 770 degli anni 1997/2001 e dal 2010 al 2014 per verificare se le trattenute fiscali effettuate sulla propria pensione sono state versate.

In data 9 gennaio 2015, l'I.N.P.S. di Roma ha inviato una memoria nella quale allega copia del ricorso presentato dal Sig. .... alla Scrivente.

In data 14 gennaio 2015, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ripercorre l'iter delle richieste presentate dal ricorrente fino al 28 febbraio 2012. L'Amministrazione tiene a precisare che, a seguito dell'istanza di accesso presentata in data 4 dicembre 2013, ha comunicato al ricorrente, in data 30 dicembre 2013, l'impossibilità di concedere l'accesso alla documentazione contabile della ditta ....., presso cui il Sig. .... lavorava, in quanto *“gli stessi risultano essere stati inseriti nelle operazioni di scarto attuate in ottemperanza al vigente massimario di conservazione e scarto, che prevede la conservazione di tali documenti per 10 anni.”*

Alla stessa data è stato concesso l'accesso al Mod. 01M dal 1987 al 1991 per i soli documenti relativi alla posizione del Sig. .... e non anche a quella degli altri dipendenti.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del presente gravame per la mancata allegazione, da parte del ricorrente, dell'atto di diniego dell'Amministrazione resistente. Pertanto, non essendovi la prova del provvedimento impugnato come previsto dall'art. 12, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte; Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

## FATTO

Il sig. ...., in data 5 agosto 2014, ha presentato al Ministero resistente istanza di accesso all'esposto a seguito del quale è stata avviata un'ispezione relativa alla verifica dei presupposti per l'alloggio di residenza dell'esponente in qualità di socio della Cooperativa .....

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 27 settembre u.s., il .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 15 ottobre u.s. parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale fa presente di essere estraneo alla vicenda che ha determinato l'odierno contenzioso, essendo stato il procedimento ispettivo avviato su impulso del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali, cui, quindi, andava rivolta la richiesta di accesso. Nella seduta del 28 ottobre 2014 la Commissione, rilevato che il Ministero dello Sviluppo Economico non si era pronunciato sull'istanza del ricorrente, invitava il Dicastero a pronunciarsi sulla medesima. Con nota pervenuta in data 22 dicembre 2014, il Ministero da ultimo menzionato ha dato seguito all'incombente istruttorio comunicando di aver respinto l'istanza di accesso in data 17 ottobre 2014 sulla scorta di disposizione regolamentare contenuta nel D.M. 6 dicembre 2004.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. ...., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico di cui alle premesse in fatto che ha negato l'accesso sulla scorta della previsione regolamentare di cui alle premesse in fatto e ritenuto di non poter disapplicare le medesima essendo sfornita dei relativi poteri, respinge il ricorso.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di finanza - Comando provinciale di Lecce e Centro reclutamento; Comando generale dell'arma dei carabinieri

#### FATTO

Il sig. .... si duole del diniego opposto dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e dal Centro reclutamento della Guardia di finanza, e del silenzioso diniego opposto dal Comando provinciale leccese della Guardia di finanza, rispetto a tre proprie istanze d'accesso, tese ad ottenere alcuni documenti relativi a concorsi sostenuti nel 1988 e 1990. Le amministrazioni hanno inviato le loro memorie, da cui si desume che, a causa del gran tempo trascorso, tutti i documenti relativi alle procedure concorsuali d'interesse dell'istante sono stati spediti al macero.

#### DIRITTO

Questa Commissione, riuniti i ricorsi a motivo di connessione oggettiva e soggettiva, si esprime come segue.

Appurato dalle dichiarazioni delle parti resistenti, di cui non v'è motivo di dubitare, di aver mandato da tempo al macero gli atti d'interesse dell'istante; posto che da tale fatto consegue l'inesistenza dei documenti chiesti; considerato infine che, a norma dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente", questa Commissione ritiene di dover respingere gli odierni gravami.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge i ricorsi.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico provinciale di Caserta

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver presentato diverse richieste di accesso datate 13, 15 e 25 maggio 2014 all'amministrazione resistente in seguito ad una vertenza con l'USR di Caserta, senza ottenere risposta da quest'ultimo.

Pertanto in data 31 ottobre 2014 ha depositato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Occorre premettere che l'originario ricorso era stato depositato in data 24 luglio e trattato nella seduta dello scorso 11 settembre, all'esito della quale la scrivente aveva invitato il .... a depositare nuovamente il gravame in forma dattiloscritta.

In data 14 novembre 2013 parte resistente ha negato l'accesso ritenendo non legittimato l'istante.

Contro tale diniego il .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 febbraio 2014. In data 28 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta del 25 novembre la Commissione, ricevuto il ricorso in forma dattiloscritta, ha dichiarato il gravame irricevibile siccome tardivo. Contro tale decisione il .... ha presentato domanda di revocazione asserendo che le istanze di accesso su cui si sono innestati i ricorsi erano diverse.

#### DIRITTO

Sulla domanda di revocazione presentata dal Sig. .... la Commissione rileva quanto segue. Il richiedente asserisce apoditticamente che le istanze di accesso sottese ai ricorsi presentati sono differenti ma non specifica in quale parte. In realtà, in disparte ogni considerazione sulla linearità e intellegibilità dei gravami depositati, risulta che le istanze di accesso avanzate dal ricorrente siano in tutti i casi le tre specificate nelle premesse in fatto.

Non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per una revocazione della precedente decisione, l'istanza non è accolta.

#### PQM

La Commissione respinge la domanda di revocazione, non ricorrendone i presupposti in diritto.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico

## FATTO

Il Dott. ....., in qualità di Amministratore unico della ..... S.r.l., ha presentato, in data 17 novembre 2014, una istanza di accesso presso la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – Div. VII Interventi per Ricerca e Sviluppo – del Ministero dello Sviluppo Economico finalizzata ad accedere alla documentazione relativa alle delibere di assegnazione dei seguenti fondi:

- 1) Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007/2013”, Progetto A16/1249/P 49245-13;
- 2) FESR Fondi Strutturali relativi alla programmazione 2007/2013, Progetto C01/000780/00/X17.

A motivazione della richiesta, il Dott. .... afferma che tali fondi sono stati concessi alla Società Nautica ..... S.r.l. che li ha utilizzati per implementare all'interno dello stabilimento una zona di rimessaggio imbarcazioni e di vendita *online* di prodotti e accessori nautici. Il Dott. .... afferma che tale utilizzo di risorse non rientra tra i requisiti per beneficiare dei fondi previsti dalla Legge 46/82 e dalla Comunità Europea. Il Dott. .... dichiara, altresì, che la ..... S.r.l. non ha potuto accedere a tali risorse in quanto destinate unicamente ad attività produttive di imbarcazioni innovative e di grandi dimensioni. Inoltre afferma che la Società Nautica ..... S.r.l. ha utilizzato tali fondi per operare una concorrenza sleale nel proprio mercato di riferimento a danno della ..... S.r.l.

Il Dott. .... intende tutelare i diritti della propria Società, dimostrando che la Società Nautica ..... S.r.l. non ha raggiunto gli obiettivi previsti e che di conseguenza deve perdere il diritto alla fruizione di tali fondi.

In data 16 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha negato l'ostensione dei chiesti documenti, affermando che la ..... S.r.l. “*non ha dimostrato un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ai documenti relativi alla pratica amministrativa che riguarda Nautica ..... S.r.l.*”. L'Amministrazione ha, altresì comunicato all'istante di aver trasmesso la missiva alla Banca concessionaria, organo deputato dal Ministero ai fini della verifica del corretto svolgimento del programma.

In data 16 dicembre 2014, la ..... S.r.l. adiva la Commissione avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 27 dicembre 2014, la Società Nautica ..... S.r.l., in qualità di controinteressata, ha inviato una memoria nella quale comunica di aver ricevuto copia del ricorso presentato dalla ..... S.r.l., tuttavia privo dell'istanza di accesso e del provvedimento di diniego dell'Amministrazione resistente. La Società Nautica ..... S.r.l. afferma, altresì, di aver promosso un contenzioso innanzi il T.A.R. Campania nei confronti

dell'Autorità Portuale di Napoli, nel quale la ..... S.r.l. è controinteressata. La Società Nautica ..... S.r.l., infine, chiede che venga confermato il diniego opposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

#### DIRITTO

La Commissione rileva l'impossibilità di ricavare le motivazioni poste a fondamento della richiesta di accesso prima e del ricorso poi. A tale riguardo si osserva che l'art. 24, comma 3, a tenore del quale “ *Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*”. La fattispecie portata all'esame della Scrivente, proprio in ragione dell'assenza di qualsivoglia elemento esplicativo che consenta di individuare la motivazione sottesa alla domanda di accesso, rientra pienamente nel disposto normativo appena citato, rendendo così il ricorso non meritevole di accoglimento.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione territoriale del lavoro di Ferrara

#### FATTO

L'Associazione nazionale ..... (d'ora in poi ..... ) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ...., espone quanto segue.

In data 9 ottobre 2014 ..... ha presentato richiesta di accesso ai verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni rese dai volontari dell'Associazione nel corso del procedimento volto ad accertare irregolarità in merito ai rapporti di lavoro intercorrenti con l'esponente e che ha portato alla notificazione del verbale di accertamento irrogativo di sanzioni a carico della ricorrente.

Con provvedimento notificato in data 13 novembre 2014, parte resistente ha differito l'accesso sino alla notifica della ordinanza ingiunzione, osservando che sino ad allora non sussisterebbe un interesse concreto all'ostensione e rilevando altresì nel merito che la domanda ostensiva potrebbe in ipotesi trovare sbarramento nelle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 757/1994 che sottrae all'accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di procedimenti ispettivi.

Contro tale provvedimento la ..... ha presentato ricorso in termini, notificandolo anche ai controinteressati, chiedendone l'accoglimento. In data 8 gennaio 2015 parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, riportandosi alle medesime ragioni di diniego già opposte al ricorrente.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla ..... la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invita l'amministrazione resistente a fornire chiarimenti in merito al se i volontari di cui si chiede di conoscere le dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso l'amministrazione resistente.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Treviso; Direzione generale del Veneto

## FATTO

La Sig.ra ....., rappresentata e difesa dall'Avv. ....., riferisce di aver presentato all'Agenzia delle Entrate di Treviso in data 15 luglio u.s. richiesta di accesso alle dichiarazioni dei redditi del marito Sig. .... per gli anni 2011-2014 nonché alle comunicazioni inviate negli stessi periodi di imposta all'anagrafe tributaria sezione archivio dei rapporti finanziari degli operatori finanziari in relazione a rapporti continuativi e operazioni di natura finanziaria riferibili al Sig. ....

L'amministrazione ha concesso l'accesso solo alle dichiarazioni dei redditi, non concedendo il resto della documentazione richiesta sulla quale, per le vie brevi e secondo la rappresentazione della ricorrente, ha riferito essere competente la Direzione generale del Veneto.

Contro tale parziale diniego la ..... ha depositato in data 19 settembre 2014 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato al controinteressato Sig. .... Nella seduta plenaria del 28 ottobre 2014 la Commissione chiedeva alla ricorrente di comunicare la data del parziale accesso, al fine di valutare la ricevibilità del gravame. La ricorrente ha assolto l'incombente dimostrando che l'accesso è avvenuto in data 25 agosto 2014.

## DIRITTO

Nel merito del ricorso, posta la sua ricevibilità alla luce dell'integrazione comunicata dalla ricorrente e di cui alle premesse in fatto, si osserva che esso è fondato.

La ricorrente, invero, è titolare di interesse qualificato all'accesso atteso che la documentazione domandata è funzionale alla determinazione dell'assegno di mantenimento sia per la ricorrente che a beneficia della figlia minore e dunque non sussistono profili ostativi al chiesto accesso che deve essere consentito dalla Direzione generale del Veneto siccome in possesso della relativa documentazione.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa – Ufficio XVII

## FATTO

Il sig. ....., assistente tecnico amministrativo presso l'Istituto Comprensivo ..... di ....., riferisce di aver presentato in data 26 settembre u.s. richiesta di accesso ai seguenti documenti: 1) elenco delle sedi con i relativi posti disponibili ai fini della mobilità, profilo ATA anno scolastico 2014-2015, su tutto il territorio del Comune di ....., prima dei movimenti, ed elenco delle disponibilità sopravvenute dopo i movimenti; 2) elenco dei nominativi ATA che hanno presentato domanda chiedendo tutte o anche una delle sedi del Comune di ....., con i relativi punteggi totali o parziali ed eventuali diritti di precedenza previsti dalla normativa contrattuale vigente in materia di mobilità della scuola; 3) copia conforme del seguente documento: domanda di opzione per il personale ATA al fine dell'acquisizione della titolarità nell'Istituto di istruzione Superiore ..... di ..... Attuazione del piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2012/2013.

A sostegno della domanda di accesso il ricorrente al sottoscritto aspirante alla mobilità per l'anno scolastico 2014/2015, ha fatto presente di non essere stato assegnato presso l'Istituto di Istruzione Superiore "....." di ....., sede richiesta dal ricorrente in quanto soggetto diversamente abile ai sensi dell'Art.3 comma 3 della legge 104 del 1992.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 novembre u.s., il Sig. .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta plenaria del 25 novembre 2014 la Commissione, anche sulla scorta delle allegazioni di parte resistente, dichiarava il ricorso inammissibile per non aver parte ricorrente depositato il provvedimento del 16 ottobre 2014.

Contro tale decisione il Sig. .... ha depositato istanza di revocazione, ritenendo di non aver ricevuto la nota del 16 ottobre 2014.

## DIRITTO

Stante la mancata produzione da parte dell'amministrazione del provvedimento del 16 ottobre 2014 e di cui alle premesse in fatto, la Commissione invita l'amministrazione a produrre tale nota nonché la prova dell'avvenuta sua notificazione al ricorrente, al fine di esaminare la domanda revocatoria presentata dal Sig. ....

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa della produzione documentale richiesta a parte resistente e di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.